

N. R.G. 14513/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili di appello riunite iscritte al R.G.N. 14513 dell'anno 2022, vertente XXXXXXXXXXXXXXXX, TRA ASSOCIAZIONE XXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XXXXXXXXXXXXXXXX, presso lo studio dell'avv. XXXXXXXX, che, unitamente all'avv. XXXXXXXXXXXXXXXX la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di appello - appellante - E XXXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliata in Roma, Via della XXXXXXXXXXXXXXXX, n. 179, presso lo studio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXX, che la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta - appellata - Conclusioni: all'udienza del 20 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti di giudizio Oggetto: appello al giudice di pace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, notificato in data 15.02.2022, la XXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto appello avverso la sentenza n. 21016, pubblicata in data 7.10.2021, con cui il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da XXXXXXXXXXXXXXXX, ha revocato il provvedimento monitorio, con cui era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento della somma di € 280,00, quale quota associativa riferita all'anno 18.06.2017 - 17.06.2018, in ragione del tacito rinnovo della adesione all'Associazione, stante l'assenza di tempestiva disdetta. Nel dettaglio l'appellante, che ha rilevato di essere un'associazione senza fine di lucro, rappresentativa, a livello nazionale, della professione non regolamentata esercitata dagli amministratori di Condominio, ha riferito che la XXXXXXXXXXXXXXXX, in data 18 giugno 2015, aveva aderito all'associazione, richiedendo di partecipare ad un corso di formazione riservato agli associati, e, pagata la quota annuale di € 260,00, aveva sottoscritto lo statuto, iscrivendosi all'associazione. Ciò posto l'appellante ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata la pretesa creditoria azionata in ragione del carattere vessatorio della clausola che prevedeva il tacito rinnovo dell'adesione in assenza di recesso tempestivamente esercitato e ne ha rilevato l'inefficacia in quanto tale clausola non era stata specificamente approvata per iscritto e non aveva costituito oggetto di specifica trattativa, precisando, a tale ultimo riguardo, che doveva trovare applicazione la normativa di cui al d.lgs n. 206/2005 in ciò valutato che l'XXXXXXXXXXXX non aveva provato che la controparte aveva utilizzato il corso di formazione nell'esercizio della sua attività lavorativa. L'appellante ha contestato tali valutazioni, osservando che contrastavano con il giudicato implicito formatosi in ordine alla validità della clausola in parola in quanto non era stato opposto il decreto ingiuntivo con cui laXXXXXXXXXXXX era stata condannata al pagamento di quote associative relative ad anni pregressi. Ha evidenziato che la natura associativa del contratto escludeva la possibilità di qualificare la clausola in parola come vessatoria e applicare la normativa di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; ha osservato che la clausola era stata, comunque, specificamente approvata per iscritto e ha evidenziato che non poteva trovare applicazione la normativa a tutela del consumatore atteso che essa appellante non poteva essere considerata un imprenditore, essendo una associazione senza fini di lucro, e considerato che la controparte non poteva essere qualificata come un consumatore.

Si è costituita in giudizio la XXXXXXXXXXXX, che ha, preliminarmente, evidenziato l'inammissibilità dell'appello atteso il valore della controversia e stante la previsione di cui all'art. 339 c.p.c. Sul punto ha, quindi, osservato che se l'operatività della norma di cui all'art. 1342 c.c. avesse comportato l'ammissibilità del gravame se ne sarebbe dovuta ritenere l'infondatezza atteso che la clausola che prevedeva il rinnovo tacito del rapporto non aveva costituito oggetto di specifica approvazione per iscritto. A tale proposito ha evidenziato di essersi limitata a sottoscrivere una richiesta di adesione on line ad un corso di formazione. Negata, quindi, la sussistenza delle preclusioni derivanti da un giudicato, ha evidenziato l'operatività della normativa in materia di tutela del consumatore, osservando che l'appellante era un ente giuridico dotato di codice fiscale e partita IVA, cui andava riconosciuta la qualifica di professionista, e ha osservato di non aver frequentato il corso né di avere svolto attività di amministratore di condominio o di aver fruito dei servizi offerti dalla controparte. 2. Premesso quanto sopra, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla XXXXXXXXXXXX in ordine alla inammissibilità dell'appello. Al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 339, terzo comma, c.p.c. "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia". Si osserva, quindi, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c. "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da pagina XXXXXXXXXXXX rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Ciò posto si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'adesione della XXXXXXXX all'associazione odierna appellante, da cui è derivata la pretesa di quest'ultima al pagamento della quota associativa relativa all'anno 18.06.2017 / 18.06.2018, è avvenuta tramite un modulo predisposto dall'appellante a tal fine e, secondo l'assunto della appellata, reso disponibile on line per le adesioni. Ne consegue che il rapporto per cui è causa è riconducibile alla previsione di cui al citato art. 113, comma 2, c.p.c. laddove ha riguardo ai "rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile". Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "agli effetti dell'applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, la controversia fra associato ed associazione non riconosciuta, qualora l'adesione a quest'ultima sia avvenuta mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dall'associazione per disciplinare ogni adesione, deve considerarsi soggetta a regola di decisione secondo diritto, in quanto la ratio della previsione della soggezione a tale tipo di decisione riferita ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. va ricostruita secondo la logica del legislatore processuale e, quindi, non appare ispirata dalle ragioni che giustificano a livello sostanziale la particolare disciplina di quei contratti, bensì all'esigenza - suggerita dalla uniformità di disciplina di più rapporti - di una uniformità di regola di giudizio, che può essere assicurata soltanto dalla decisione secondo diritto e che ricorre anche nelle suddette controversie, indipendentemente dalla natura della qualificazione sostanziale dell'adesione dell'associato e dello stesso accordo associativo" (cfr. Cass. n. 22382 del 21.10.2009 in cui è stato evidenziato che la logica sottesa alla norma

in esame, che prescrive la decisione secondo diritto anziché quella secondo equità, sta nel fatto che “il primo tipo di decisione - in ragione della circostanza che quei contratti, in quanto predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali (siccome recita l’art. 1342 c.c., comma 1), sono suscettibili ognuno di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi da meritare identica decisione - appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme. Il rinvio fatto dall’art. 113 c.p.c., comma 2, è, dunque un rinvio fatto dal legislatore, non già nella contemplazione delle ragioni che nell’art. 1342 c.c. ed in quello che lo precede e cui rinvia, l’art. 1341 c.c., presiedono alle particolari forme di tutela che in esse sono predisposte e riconosciute, bensì esclusivamente in ragione delle particolari modalità di conclusione e della idoneità a disciplinare in modo uniforme una pluralità di rapporti. Una volta individuata la ratio della previsione dell’art. 113 c.p.c., si può allora concludere che in relazione alla controversia per cui è causa, inerente una vicenda relativa a rapporto di adesione a quella che sembra essere un’associazione non riconosciuta (artt. 36 c.c. e segg.), la circostanza che l’adesione sia avvenuta sulla base di un modulo standard operante per tutte le adesioni sia sufficiente a giustificare l’applicazione di detta previsione indipendentemente dalla qualificazione dell’adesione dell’associato come un contratto meritevole delle tutele sostanziali previste dall’art. 1342 c.c. anche in relazione all’art. 1341 c.c. (in termini: Cass. n. 6167 del 1990; n. 3638 del 1988) e pur accogliendo l’idea che il negozio che dà luogo alla costituzione dell’associazione non sia un contratto nel senso dell’art. 1321 c.c. e che le singole adesioni non siano perciò direttamente riconducibili all’art. 1332 c.c., bensì sia un negozio giuridico con un contenuto almeno prevalentemente non patrimoniale, al quale la disciplina dettata per il contratto deve trovare applicazione in via di analogia iuris. Ciò che rileva è che essendo l’adesione all’associazione e, quindi, il coinvolgimento nel vincolo associativo avvenuta sulla base di modulo predisposto dalla qui ricorrente per disciplinare tutte le adesioni in modo uniforme, ricorre la fattispecie assunta come oggetto di disciplina nell’art. 113 c.p.c., comma 2”).

3. Venendo al merito della impugnativa proposta ritiene questo giudice che, come evidenziato dall’appellante, non sia corretto il richiamo alla normativa in materia di tutela del consumatore, che non è operante nel caso di specie, non potendo l’opponente essere qualificata come tale. Come rilevato dalla Corte di legittimità, l’art. 3 lett. a) d.lgs n. 206/2005, come modificato dall’art. 3 d.lgs n. 221/2007, al fine di delineare l’ambito di operatività della suindicata normativa, definisce consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". In particolare, per assumere la qualifica di professionista ai sensi dell’art. 3 d.lgs 206/2005 non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per l’esercizio di tale attività (cfr. Cass. n. 17466 del 31 luglio 2014). Come è stato chiarito dalla Corte di legittimità, “in questa ottica, con particolare riferimento ai contratti conclusi in vista della professione - punto questo rilevante nell’ipotesi in esame - il criterio che deve prevalere non è quello cronologico, ma quello teleologico. Ciò che vuol dire che ha rilievo, non la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un’attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce. In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione con le sentenze nn.

4843 del 2000 e 15475 del 2004. La Corte ha sottolineato che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale", ma - secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1, prima parte) - lo scopo (obiettivato od obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Sotto questo profilo, la Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale (cioè per uno scopo professionale), si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attività (v. anche Cass. 25.7.2001 n. 10127; Cass. ord. 18.9.2006 n. 20175; Cass. ord. 14.7.2011 n. 15531; da ultimo Cass. 15.5.2013 n. 1173). L'indirizzo seguito trova ulteriore conferma nella giurisprudenza dell'Unione. La Corte di giustizia CE, chiamata ad interpretare l'art. 13, comma 1 e art. 14, comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha, infatti, statuito che soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. Invece, la particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale. Ne consegue che il regime controverso riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura, talché un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore ai sensi dell'art. 13, comma 1, e art. 14, comma 1, della Convenzione (Corte di giustizia CE, 3 luglio 1997, n. 269 in C - 269/95; nello stesso senso Corte di Giustizia CE 20.1.2005 n. 464)" (cfr. Cass. n. 24731 del 4.11.2013; n. pagina 8 di 12 15475 del 10.08.2004 e n. 4843 del 14.04.2000 in cui pure è stato evidenziato che "a norma dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" è l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto all'attività professionale dell'agente nel momento in cui questi ha concluso il contratto.; ne consegue che deve escludersi che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale attività"). Invero, nel caso di specie, la XXXXXX si era iscritta all'XXXXXXXXXX e al corso di formazione dalla stessa organizzato per fruire di un servizio funzionale all'esercizio dell'attività professionale di amministratore di condominio e, quindi, in vista dello svolgimento di tale attività che, evidentemente, la stessa voleva intraprendere. Ne consegue, alla luce dei principi sopra richiamati, che non può esserle riconosciuta la qualifica di consumatore, a nulla rilevando che veniva in rilievo un'attività futura. 4. Tanto esposto si osserva che, come evidenziato al punto 1 della presente pronuncia, la stipula del contratto associativo mediante un modulo di adesione esclude, a norma dell'art. 113, secondo comma, c.c., che la controversia debba essere decisa secondo equità, con conseguente appellabilità della decisione, senza che debba per ciò ritenersi l'applicabilità della normativa

di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. essendo altre le ragioni sottese alla tutela di diritto sostanziale assicurata da tali disposizioni.

Premesso quanto sopra, si osserva che, come evidenziato dall'appellante, deve ritenersi l'inoperatività, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 1341 c.c. Come chiarito dalla Corte di legittimità "Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione (Cass. 19 maggio 2006 n. 11756). Ne consegue che non può essere seguita la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, nel senso che si configuri la presenza di un contraente più "debole", meritevole della particolare tutela prevista per le cosiddette "clausole vessatorie"; al contrario, la partecipazione ad una associazione presuppone una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili" (cfr. Cass. n. 8372 dell'8.04.2010). Deve quindi escludersi l'applicabilità della norma di cui all'art. 1341 c.c. in relazione ai nuovi soci aderenti all'associazione, "in quanto la comunanza di interessi tra questa e l'aderente esclude la contrapposizione ed il predominio di un contraente rispetto all'altro, così come la conoscenza dello statuto dell'ente, sul quale si basa l'atto di adesione, impedisce che il contraente si trovi vincolato da clausole da lui non conosciute o non adeguatamente valutate" (cfr. Cass. n. 6167 del 19.06.1990 in cui è stato evidenziato che, rispetto alla adesione ad un gruppo associativo "non sussistono, quindi, le esigenze che hanno spinto il legislatore a richiedere la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose e vessatorie, e cioè, da un lato, il pericolo che un contraente possa trovarsi vincolato da clausole da lui non conosciute e su cui egli non ha adeguatamente riflettuto e, dall'altro, la necessità, di fronte all'iniziale contrapposizione di interessi da cui muovono i contraenti, di tutelare il contraente più debole, il cui interesse può essere danneggiato dalla posizione preminente in cui si trova il contraente che ha predisposto le clausole contrattuali").

5. Tanto esposto, considerato che è pacifica la tacita rinnovazione del contratto per non avere la, nei termini previsti, la volontà di recedere dal rapporto, deve ritenersi fondata la pretesa creditoria stante l'omesso pacifico pagamento della quota associativa. Pertanto, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettata la proposta opposizione.

6. Le spese di lite, relative ai due gradi di giudizio, sono liquidate come in dispositivo in ragione dei valori medi di cui al DM 55/2014, escludendo, per il solo giudizio di appello, la fase di trattazione/istruttoria non espletata, e così nell'importo di € 330,00 (di cui € 65,00 per la fase di studio, € 65,00 per la fase introduttiva, € 65,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 135,00 per la fase decisionale) per il giudizio di primo grado e di € 462,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisionale) per il procedimento di appello. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: • accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta da XXXXXXXX avverso il decreto ingiuntivo n. 2487 adottato dal Giudice di Pace di Roma in data 10.02.2020; pagina 11 di 12 • condanna XXXXXXXXXXXXXXXX a rifondere alla XXXXXXXXXXXXXXXX le spese di lite dei due gradi di

giudizio che liquida in € 330,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge, e, per il giudizio di appello, in € 91,5 per spese ed € 462,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge. Roma, 20 settembre 2024 Il Giudice